Allegato "A" al N. 43498/23004 Rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CASASTELLA APS

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1. È costituita quale Ente del Terzo settore l'Associazione denominata CASASTELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE o in breve CASASTELLA APS
con sede in Asti.
Il cambio di indirizzo all'interno del Comune di Asti è deliberato dall'Organo amministrativo e non costituisce modifica del presente statuto.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità

Art. 2. L'associazione "CasaStella Aps", più avanti chiamata per brevità Associazione, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
In particolare, scopo dell'associazione è dare vita ad esperienze innovative dell'abitare basate sui principi del cohousing, e in particolare:
1. Realizzare e promuovere uno stile di vita basato sui principi della solidarietà, della condivisione, del consenso, del rispetto dell'ambiente, della decrescita dei consumi, della trasparenza;
2. Incoraggiare la nascita di comunità intergenerazionali basate su un modello di convivenza attiva e di aiuto reciproco;
3. Promuovere l'abitare in immobili costruiti o ristrutturati secondo i canoni della bioedilizia e a basso consumo energetico, con parti e servizi comuni.
4. Realizzare forme di ospitalità temporanea all'interno delle strutture in cohousing rivolte a soggetti o famiglie in difficoltà.

Attività

Art. 3. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere le seguenti attività (ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 117/3 luglio 2017) :
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
In particolare, l'Associazione promuove presso le strutture in cohousing progetti di accoglienza temporanea di famiglie o persone in difficoltà, anche attraverso il supporto formativo e specialistico delle istituzioni presenti nel territorio;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, l'Associazione
In particolare, l'Associazione
1) ricerca presso privati e enti pubblici unità immobiliari, aree fabbricabili da

valorizzare e/o edifici dismessi da ristrutturare e acquisisce gli stessi (a vario titolo) per utilizzarli in progetti riconducibili al cohousing, concedendo agli associati singole unità immobiliari in comodato d'uso;
2) formula soluzioni abitative coerenti con gli obiettivi sopra indicati;
3) realizza comunità di associati in cohousing, ispirate ai principi di solidarietà, gratuità, partecipazione alle decisioni, condivisione di competenze e professionalità, cogestione e coutilizzo di spazi comuni, promozione di momenti conviviali o culturali comunitari, valorizzazione delle diverse età, sostenibilità ambientale, risparmio economico e lotta allo spreco;
4) fornisce servizi legati al social housing e propone progetti sociali (ad es. gruppo di acquisto), eventualmente rivolti anche ai non soci;
5) pubblicizza e promuove iniziative e la formula della coabitazione sociale mediante attività di studio, divulgative, formative, editoriali;
6) promuove presso gli Enti locali e gli amministratori interessati alla pianificazione urbanistica la conoscenza dei benefici del cohousing, in particolare per le categorie a rischio, al fine di stimolare l'erogazione di agevolazioni urbanistiche, contributi, incentivi e di strumenti normativi idonei.
Art. 4. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Art. 5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Associati

Art. 6. Il termine associati indica le persone che condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.
Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura ed dell'assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne

consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di trarne copie ed estratti a spese dell'associazione.

Volontari

Art. 7. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Ammissione degli Associati

Art. 8. Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga oltre alle proprie generalità un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Recesso ed esclusione

Art. 9. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 10. Sono organi dell'associazione:

1) l'Assemblea degli associati;

2) il Consiglio Direttivo;

3) Il Presidente e il Vicepresidente;

4) l'Organo di controllo, solo nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017, o qualora sia nominato dall'assemblea.

5) Il Revisore dei conti, solo nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall'Art. 31 del D.Lgs. 117/2017, o qualora sia nominato dall'assemblea.

L'Assemblea

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati; ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati. Si

applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.
L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
• almeno una volta all'anno;
• entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
• ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
• quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Art. 12. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante lettera, a mezzo sms, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. Qualora le circostanze lo richiedessero, sarà possibile ricorrere a strumenti di videoconferenza, al fine di massimizzare la partecipazione degli associati.
All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
Art. 13. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
1) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3) approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
4) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione ;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L'assemblea straordinaria:
1) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
2) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
3) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
Art. 14. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere latore di un numero massimo di due deleghe.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le

seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentita al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Art. 15. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le delibere riguardanti l'uso, il godimento o la ristrutturazione di spazi comuni delle strutture destinate a cohousing non sono valide se non risulta il voto favorevole di almeno due terzi degli associati che fruiscono in godimento le unità immobiliari alle quali la delibera si riferisce.
Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 16. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni

prima della riunione stessa.
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o di provvedimenti e decisioni riguardanti le persone.
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.
Nello specifico:
1) elegge tra i propri componenti il presidente;
2) elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
3) elegge il tesoriere e il segretario;
4) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
5) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
6) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
7) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
8) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
9) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
10) conferisce procure generali e speciali;
11) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
12) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
13) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
14) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
15) delibera in ordine alla perdita dello status di associato.
Art. 20. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà si deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 21. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi

risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 22. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 23. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

L'Organo di Controllo

Art. 24. A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo ; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c..

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Revisione legale dei conti

Art. 25 Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la

chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione possibilmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) o inferiori alla diversa somma prevista dalla Legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Art. 27. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
1) quote associative degli associati;
2) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
3) donazioni e lasciti testamentari;
4) rimborsi derivanti da convenzioni;
5) rendite patrimoniali;
6) attività di raccolta fondi;
7) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
8) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:
1) beni immobili e mobili;
2) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
3) donazioni, lasciti o successioni;
4) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 30. Gli associati possono effettuare prestiti infruttiferi all'Associazione, previo autorizzazione del Consiglio Direttivo, che provvederà a produrre una nota scritta con l'autorizzazione e l'indicazione della data di scadenza per la restituzione del prestito.
I prestiti infruttiferi potranno essere effettuati da uno o più soci sia per la

copertura di anticipi di spese, sia per il pagamento delle quote di spesa di ristrutturazione, costruzione e gestione di un'unità abitativa non ancora assegnata dell'immobile destinato a cohousing.
Qualora sia inferiore o uguale a 100 euro, la somma prestata dal socio o dai soci potrà essere presa in consegna dal Presidente, che, dopo aver provveduto alle spese, verserà l'eventuale somma restante nella cassa dell'Associazione. Qualora superi i 100 euro, il prestito dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario dal conto corrente bancario del socio prestatore a quello dell'associazione.
Il prestito verrà restituito non appena la cassa dell'Associazione lo renderà possibile e comunque non oltre la data indicata nella nota di autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Libri sociali

Art. 31. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
1) Libro degli associati;
2) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro degli associati, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e, quando esistente, dell'Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36. Bilancio
L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si da conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di Legge il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti,

compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 37. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.18, comma 2 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 38. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, in particolare al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali modificazioni.

F.to MARCO GIOVARA
F.to PAOLO CARRER
F.to DANIELA MARCATO
F.to LILIANA BUSSOLINO
F.to MANFRIN SILVANO
F.to ROBERTA BRUNO
F.to MAURO MONTRUCCHIO
F.to MARIA LUISA PONZONE
F.to GIUSEPPE GALLIZIA